

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3003

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

(V. Stampato Camera n. 3792)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 gennaio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 gennaio 1998*

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a
Zagabria il 5 novembre 1996**

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 100 milioni annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autoriz-

zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



T R E A T Y

between the Italian Republic and the Republic of Croatia concerning Minority Rights

The Italian Republic and the Republic of Croatia (hereinafter "the Parties"),

- Considering that the best protection of minorities as described in the provisions of this Treaty is in the interest of the Parties;
- Mindful of the Treaties concerning the protection of human and minority rights, in particular:
 - International Covenant on Civil and Political Rights;
 - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
 - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;
 - Convention Against Discrimination in Education;
 - Convention on the Rights of the Child;
 - Framework Convention for the Protection of National Minorities;
 - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
- Taking into account the relevant international instruments adopted both in universal or regional organizations:
 - Universal Declaration of Human Rights;
 - Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities;
 - Basic OSCE documents, especially those concerning the human dimension and the protection of Minorities;
 - Central European Initiative Instrument for the Protection of Minority Rights;
- Taking into account that the Republic of Croatia is one of the successor States of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia;
- Considering the necessity of a close cooperation between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia in order to achieve the highest common standards of the protection of the Italian Minority in both States as well as an efficient communication between the members of the Italian Minority living in both States;
- Determined to implement the Memorandum of Understanding on the protection of the Italian Minority in Croatia and Slovenia, signed by Italy and Croatia in Rome on January 15, 1992, in view of remedying the consequences of the separation of the Italian Minority in two separate States;

have agreed as follows:

Art. 1

The Republic of Croatia confirms, in accordance with its Constitutional Law on Human Rights and Freedoms and the Rights of National and Ethnic Communities or Minorities in the Republic of Croatia of December 4, 1991, the recognition of the autochthonous character and the unity of the Italian Minority and its specific characteristics. In this context the Republic of Croatia will take the necessary steps for the protection of the Italian Minority in compliance with said principles.

Art. 2

The Republic of Croatia undertakes to guarantee the respect of the acquired rights of the Italian Minority under international treaties and domestic legal order of the predecessor State in the territory of the Republic of Croatia, as well as the respect of the new rights of the Italian Minority contained in the domestic legal order of the Republic of Croatia.

Art. 3

Taking into account the relevant international documents mentioned in the preamble, the Republic of Croatia undertakes to grant, at the highest achieved level, the uniformity of treatment in its legal order of the Italian Minority within its territory; this uniformity may be achieved through the gradual extension of the treatment granted to the Italian Minority in the former Zone B to the areas of the Republic of Croatia traditionally inhabited by the Italian Minority and its Members.

Art. 4

The Republic of Croatia recognizes the "Unione Italiana", which under the Croatian legislation possesses the legal personality, as the Organization representing the Italian Minority.

Art. 5

The Republic of Croatia guarantees full freedom of movement to the members of the Italian Minority from and to the Republic of Slovenia in view of maintaining the close relations existing before 1992.

Art. 6

The Republic of Croatia guarantees freedom of work in its own territory to Slovenian citizens members of the Italian Minority engaged in the minority related activities, such as "Unione Italiana", other institutions, schools, media, etc..

Art. 7

The Republic of Croatia commits itself to protect the Slovenian citizens belonging to the Italian Minority and currently employed in its own territory against discrimination in their working activities on grounds of citizenship, in accordance with I.L.O. standards.

Art. 8

Without prejudice to the implementation by the Parties of all the provisions included in the present Treaty, and taking into account the provisions contained in the "Statuto" of the Molise Region, the Italian Republic undertakes to grant the Croatian autochthonous Minority in the territory of traditional settlement where its presence has been ascertained, to preserve and freely express its cultural identity and heritage, to use its mother tongue in private and in public and to establish and maintain its cultural institutions and associations.

Art. 9

This Treaty shall be ratified and shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification.

Done at Zagreb

on 5th November 1996 in two originals, in English.

For the Italian Republic



For the Republic of Croatia



TRADUZIONE NON UFFICIALE

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI CROAZIA
SUI DIRITTI DELLE MINORANZE

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia (d'ora in avanti "le Parti"),

- Considerando che la migliore protezione delle minoranze quali descritte nelle disposizioni di questo Trattato è nell'interesse delle Parti;

- Memori dei Trattati concernenti la protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Minoranze, in particolare:

- il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici;
- il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;
- la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale;
- la Convenzione contro la Discriminazione nel Campo dell'Insegnamento;
- la Convenzione sui Diritti del Fanciullo;
- la Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali;
- la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali;

- Tenendo conto degli strumenti internazionali pertinenti adottati nell'ambito delle organizzazioni universali o di quelle regionali:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
- la Dichiarazione sui Diritti delle Persone Appartenenti alle Minoranze Nazionali o Etniche, Religiose e Linguistiche;
- i documenti fondamentali dell'OSCE, segnatamente quelli riguardanti la dimensione umana e la protezione delle Minoranze;
- lo Strumento dell'Iniziativa Centro-Europea per la Protezione dei Diritti delle Minoranze;

- Tenendo conto che la Repubblica di Croazia è uno degli Stati successori dell'ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

- Ritenendo necessaria una stretta cooperazione tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia al fine di realizzare i più elevati standard comuni per la protezione della Minoranza Italiana nei due Stati, nonché una efficace comunicazione tra i membri della Minoranza Italiana che vivono nei due Stati;

- Decisi a dare attuazione al Memorandum d'Intesa sulla protezione della Minoranza Italiana in Croazia e in Slovenia, firmato dall'Italia e dalla Croazia a Roma il 15 gennaio 1992, allo scopo di porre rimedio alle conseguenze della separazione della Minoranza Italiana in due Stati distinti;

hanno concordato quanto segue:

Art. 1

La Repubblica di Croazia, in conformità alla sua Legge Costituzionale sui Diritti e le Libertà dell'Uomo e sui Diritti delle Comunità Nazionali ed Etniche o Minoranze nella Repubblica di Croazia del 4 dicembre 1991, conferma il riconoscimento del carattere autoctono e dell'unità della Minoranza Italiana e delle sue caratteristiche specifiche. In questo contesto la Repubblica di Croazia prenderà le misure necessarie per la protezione della Minoranza Italiana in applicazione dei suddetti principi.

Art. 2

La Repubblica di Croazia si impegna a garantire il rispetto dei diritti acquisiti della Minoranza Italiana in base ai Trattati internazionali e all'ordinamento giuridico interno dello Stato predecessore nel territorio della Repubblica di Croazia, come pure il rispetto dei nuovi diritti della Minoranza Italiana contenuti nell'ordinamento giuridico interno della Repubblica di Croazia.

Art. 3

Tenendo conto dei documenti internazionali pertinenti menzionati nel preambolo, la Repubblica di Croazia si impegna a concedere, al più elevato livello raggiunto, l'uniformità di trattamento nel suo ordinamento giuridico della Minoranza Italiana all'interno del suo territorio; tale uniformità può essere realizzata attraverso la graduale estensione del trattamento concesso alla Minoranza Italiana nell'ex-Zona B alle aree della Repubblica di Croazia tradizionalmente abitate dalla Minoranza Italiana e dai suoi Membri.

Art. 4

La Repubblica di Croazia riconosce l'"Unione Italiana", che in base alla legislazione croata possiede personalità giuridica, come l'Organizzazione che rappresenta la Minoranza Italiana.

Art. 5

La Repubblica di Croazia garantisce piena libertà di movimento ai membri della Minoranza Italiana da e per la Repubblica di Slovenia al fine di mantenere le strette relazioni esistenti prima del 1992.

Art. 6

La Repubblica di Croazia garantisce la libertà di lavoro nel proprio territorio ai cittadini Sloveni membri della Minoranza Italiana impegnati in attività che riguardano la Minoranza, come l'"Unione Italiana", altre istituzioni, scuole, media, ecc.

Art. 7

La Repubblica di Croazia si impegna a salvaguardare i cittadini Sloveni appartenenti alla Minoranza Italiana e che sono impiegati nel suo territorio da discriminazioni nelle loro attività lavorative fondate sulla cittadinanza, in conformità agli standard dell'O.I.L.

Art. 8

Senza pregiudizio per l'attuazione ad opera delle Parti di tutte le disposizioni incluse nel presente Trattato, e tenendo conto delle disposizioni contenute nello "Statuto" della Regione Molise, la Repubblica Italiana si impegna a concedere alla Minoranza Croata autoctona nel territorio di tradizionale insediamento dove la sua presenza è stata accertata, di preservare e di esprimere liberamente la propria identità e retaggio culturali, di usare la propria madrelingua in privato e in pubblico e di stabilire e mantenere le proprie istituzioni e associazioni culturali.

Art. 9

Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, in duplice originale, in lingua inglese.



